

PRES DEL 2 GENNAIO 2020 N. 2

Procedura di selezione di cinque avvocati del Foro di Roma cui affidare il patrocinio dell'Inail nelle cause aventi ad oggetto le modalità di determinazione del trattamento di fine servizio del personale appartenente all'Area dei Professionisti legali e all'Area Medico legale dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 e, in particolare, l'art. 25, comma 2;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2019, di attribuzione - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del consiglio di amministrazione - dei poteri degli Organi dell'Istituto, come individuati nel novellato art. 3, commi 3, 3 *bis* e 5, del d.lgs. n. 479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dell'Inail;

visto l'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali 23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni;

vista la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7158/2010 che ha individuato nel predetto articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la disciplina applicabile ai trattamenti di fine servizio erogati dall'Inail al personale

dipendente ritendo, altresì “abrogate o illegittime e, comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti difformi, ivi incluso, il regolamento dell’Inail, che prevedono ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”;

visto l’articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area VI del 21 luglio 2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, successivo rispetto alla sentenza della Corte di cassazione n. 7158/2010, secondo cui *“Per le categorie di personale destinatarie del presente CCNL (...) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già instaurato alla data del 31.12.2000 e, quindi, non destinatario della disciplina del TFR, di cui all’Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999, resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione dell’indennità di anzianità ex art. 13 della legge n. 70/1975.”*;

rilevato che l’Istituto ha continuato ad erogare i trattamenti di fine servizio ai propri professionisti legali e medici secondo la previsione del predetto articolo 42 del CCNL 2006/2009, con l’inserimento di espressa riserva di ripetizione delle voci compensi professionali ed onorari legali, indennità di specificità medica e indennità di incarico quinquennale;

considerato che il principio generale espresso nella soprarichiamata sentenza a Sezioni Unite è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 3775/2012, n. 23619/2016, n. 2970/2017, n. 3216/2018 e n. 3217/2018;

considerato che il Collegio dei sindaci, con verbale n. 21/2019, ha chiesto di conoscere lo stato del recupero delle somme corrisposte a titolo di trattamento di fine servizio ai professionisti legali ed ai medici, trattandosi, ad avviso del predetto organo di controllo, di somme non dovute;

tenuto conto che l’Istituto ha sospeso, in autotutela, il computo delle voci sopra indicate nella base di calcolo del trattamento di fine servizio rispettivamente dei professionisti legali e dei medici ed ha ritenuto di procedere, in via cautelativa, al recupero dei crediti mediante invio, ai soggetti interessati, di comunicazioni di costituzione in mora per il recupero di quanto corrisposto a seguito di liquidazioni già effettuate con l’inclusione delle voci accessorie, nel termine di prescrizione decennale previsto per l’indebito ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile;

rilevato che, a seguito delle comunicazioni di costituzione in mora, sono pervenuti, dalla quasi totalità dei destinatari, atti di diffida a procedere al recupero delle somme con contestuali richieste di accesso agli atti ai fini della tutela della difesa degli interessi dei medesimi soggetti;

considerato che emergerà un significativo livello di contenzioso derivante sia dalla necessità di azionare procedimenti monitori o cautelari, che di difendere l'Istituto in cause di opposizione a decreti ingiuntivi ovvero in cause di cognizione eventualmente attivate dai dipendenti, appartenenti alle predette categorie, cessati dal servizio ed interessati dalla liquidazione del trattamento di fine servizio;

tenuto conto che gli interessi pubblici da tutelare ad opera dell'Avvocatura dell'Istituto si pongono in contrasto con quelli riguardanti la sfera personale degli avvocati dell'Ente cui andrebbe affidata la difesa, tenuto conto che un esito sfavorevole per l'INAIL beneficerebbe gli stessi dipendenti;

considerato che si determineranno istanze confliggenti in capo ai medesimi soggetti con violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e rilevata la sussistenza di conflitto di interessi nell'esecuzione degli incarichi da affidare all'Avvocatura dell'Istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Codice deontologico professionale;

considerato il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018, in materia di affidamento dei servizi legali, secondo cui un incarico conferito *ad hoc*, costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

considerata la necessità di garantire la difesa dell'Istituto nelle controversie aventi ad oggetto la computabilità delle voci retributive diverse dallo stipendio tabellare ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità da corrispondere o già corrisposta ai professionisti legali ed al personale dell'Area medica dell'Inail;

tenuto conto che la tipologia specifica degli incarichi da affidare ad avvocati esterni è connotata dal medesimo *thema decidendum* ed è anche circoscritta ad un numero limitato e predeterminato di cause sia attive che passive;

rilevato che, nel caso in esame, sussistono tutti i presupposti indicati dal Consiglio di Stato nel citato parere;

viste le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, secondo cui gli incarichi per servizi legali di cui all'articolo 17 del codice dei contratti possono essere affidati per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici e mediante un contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile;

rilevata l'esigenza di garantire una maggiore contiguità con le competenti strutture centrali dell'Istituto e di semplificare i rapporti nonché definire una linea di difesa omogenea tra gli affidatari, con conseguente necessità di selezione di avvocati del Foro di Roma;

tenuto conto che il costo totale dell'affidamento potrà essere quantificato sulla base del ribasso unico applicato ai valori medi di tutti gli scaglioni e di tutte le fasi previsti dal decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37, da ciascuno dei primi cinque classificati nella graduatoria determinata a seguito della procedura comparativa di selezione, e che, in ogni caso, allo stato sul capitolo U.1.03.02.99.002.08 denominato "onorari a procuratori esterni" sono state appostate le relative risorse;

vista la relazione del Direttore Generale in data 31 dicembre 2019,

DETERMINA

di autorizzare l'attivazione della procedura di selezione di cinque avvocati del Foro di Roma - cui affidare il patrocinio dell'Inail nelle cause aventi ad oggetto le modalità di determinazione del trattamento di fine servizio del personale appartenente all'Area dei Professionisti legali e all'Area Medico legale dell'Istituto – nei termini di cui alla relazione del Direttore Generale citata in premessa che, allegata, forma parte integrante della presente determinazione.

f.to Franco Bettoni